



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore GRASSO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2021**

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

ONOREVOLI SENATORI. - La Costituzione prevede che la magistratura costituisca un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (articolo 104) e assegna al Consiglio superiore della magistratura « le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati » (articolo 105). Si tratta dunque di un organo di rango costituzionale, presieduto dal Presidente della Repubblica, che ha compiti fondamentali ed estremamente delicati nell'equilibrio dei poteri dello Stato. Nelle intenzioni dei costituenti, infatti, la rigida separazione dei poteri doveva necessariamente passare per una magistratura autorevole e indipendente, capace di regolare e riformare se stessa per amministrare al meglio la giustizia, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario. Ne consegue che la composizione del Consiglio, pur avendo al proprio interno una naturale e necessaria dialettica di posizioni che corrispondono ai diversi orientamenti del corpo giudiziario, deve assicurare la realizzazione concreta dei principi costituzionali.

Negli ultimi anni è emersa con grande forza la necessità di rivalutare e modificare le norme che sovrintendono al funzionamento dell'organo di autogoverno della magistratura: l'attuale sistema di elezione non ha saputo garantire gli obiettivi per cui era stato pensato e ha anzi incoraggiato e consolidato il patologico fenomeno del « correntismo », inteso non come la legittima organizzazione che rispecchia punti di vista diversi sulle questioni inerenti alla giurisprudenza ma come filiere atte a garantire promozioni, nomine, potere. I gruppi associativi, tutti, attraverso intese preventive che hanno ridotto il numero di candidati fino al

limite dei numeri eleggibili, hanno infatti controllato agilmente le elezioni dei componenti, indebolendo da un lato l'autorevolezza della magistratura e dall'altro la sua operatività e impedendo che venisse valorizzato il merito dei magistrati estranei al gioco delle correnti.

In passato sono stati ipotizzati diversi meccanismi di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, tra cui quello dell'eventuale sorteggio dei membri eleggibili, una soluzione dichiaratamente incostituzionale, dal momento che l'articolo 104 prevede chiaramente l'elezione dei suoi componenti. Per rompere definitivamente la forza delle correnti è al contrario necessario e indifferibile costruire un sistema di elezione che premi il merito rispetto all'appartenenza e che valorizzi la prossimità tra i votanti e gli eletti.

Al contrario dell'attuale meccanismo elettorale, che prevede un sistema maggioritario senza voto di lista e articolato su tre collegi unici nazionali, si propone con il presente disegno di legge un meccanismo completamente differente, ovvero quello della divisione in piccoli collegi elettorali - corrispondenti agli uffici giudiziari nei quali si esercitano le proprie funzioni - e l'istituzione di un'elezione di secondo grado, così come di seguito illustrata. La previsione di un delegato ogni dieci elettori garantisce la possibilità a ciascun togato - in possesso dei requisiti previsti - di proporsi come candidato senza necessità di designazione da parte di gruppi associativi. Si attenua sensibilmente la possibile contiguità con esponenti della politica attiva, mediante la limitazione dell'eleggibilità dei componenti di estrazione parlamentare che ricoprono o ab-

biano ricoperto cariche politiche nei due anni precedenti le elezioni. Si preclude inoltre, per un certo tempo, la possibilità che i consiglieri che hanno cessato di far parte del Consiglio abbiano accesso a incarichi direttivi o semidirettivi o che possano essere nuovamente collocati fuori ruolo.

Una profonda revisione è prevista anche per quel che riguarda la sezione disciplinare. L'aumento del numero dei componenti del Consiglio superiore è funzionale a una sezione disciplinare più celere e autonoma rispetto alle attività delle altre commissioni, con la previsione che tale sezione deliberi mediante collegi composti da tre membri dei quali uno eletto dal Parlamento, che presiede il collegio, e due magistrati, prevedendo altresì che, dopo due anni dall'inseadimento, i componenti supplenti diventino effettivi e che i componenti originariamente sorteggiati come effettivi diventino supplenti. I componenti sia effettivi che supplenti della sezione disciplinare vengono estratti a sorte tra gli eletti, rispettando le categorie di appartenenza.

Di particolare rilevanza anche la previsione che prevede profondi cambiamenti nell'accesso agli uffici di segreteria e all'ufficio studi, per i quali si introducono apposite prove selettive.

Il presente disegno di legge si compone di venticinque articoli e apporta modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (CSM).

L'articolo 1 modifica il numero dei componenti del CSM portando l'attuale organico, composto da ventisette membri, di cui sedici eletti dai magistrati ordinari e otto eletti dal Parlamento, a trentatré componenti, di cui venti eletti dai magistrati ordinari e dieci eletti dal Parlamento, oltre al primo presidente della Corte suprema di cassazione e al procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte nonché, ovviamente, al Presidente della Repubblica.

L'articolo 2 apporta modifiche alla composizione delle commissioni. Viene specificato che delle commissioni non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare. Delle commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, e di sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per le valutazioni della professionalità nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti supplenti della sezione disciplinare.

Si prevede che i componenti delle singole commissioni siano individuati annualmente mediante sorteggio.

L'articolo 3 modifica la composizione della sezione disciplinare. La cognizione dei procedimenti disciplinari è attribuita ad una sezione composta da sei componenti effettivi e cinque supplenti. La sezione delibera mediante due collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, che presiede il collegio e due eletti dai magistrati. Una rilevante novità è introdotta con il nuovo terzo comma il quale, nel ribadire che il vicepresidente del Consiglio superiore ne è componente di diritto, prevede che gli altri componenti, effettivi e supplenti, siano individuati dal Consiglio superiore tra i propri membri tramite un sorteggio. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore per tutta la durata della consiliatura; un componente tra coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra

coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i cinque componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi, ad eccezione del vicepresidente del Consiglio superiore, diventano componenti supplenti.

L'articolo 4, per esigenze di coordinamento inerenti al nuovo numero dei componenti, modifica il numero dei voti necessari per la validità delle deliberazioni del CSM. Viene previsto infatti che è necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati (non più dieci) e almeno sette (non più cinque) componenti eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai presenti.

Gli articoli 5 e 6 apportano modifiche alla composizione della segreteria e dell'ufficio studi. Viene specificato che i magistrati che fanno parte della segreteria sono nominati previo concorso aperto a tutti i magistrati. Viene introdotto un nuovo comma con cui si chiarisce che il CSM può assegnare alla segreteria unità di personale amministrativo con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle commissioni. Anche per quanto riguarda l'ufficio studi il CSM può assegnare personale amministrativo e addetti esterni, individuati mediante concorso aperto ai professori universitari, agli avvocati casazionisti e ai magistrati.

L'articolo 7 apporta modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari, specificando che esse sono formate ogni quattro anni e non più ogni due.

L'articolo 8 introduce importanti novità nel funzionamento del Consiglio. Lo scopo della modifica è arginare il tentativo delle correnti di avere un'influenza nel conferimento degli uffici direttivi. In proposito viene previsto che il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro della giustizia, di una commissione formata

da sei dei suoi componenti, di cui quattro sorteggiati tra i componenti eletti dai magistrati e due sorteggiati tra i componenti eletti dal Parlamento.

Gli articoli 9 e 10, al fine di rendere le norme ancora più intelligibili, introducono dei richiami normativi in materia di attribuzioni del Ministro della giustizia e in materia di destinazione di magistrati al Ministero.

L'articolo 11 modifica le attribuzioni speciali del Consiglio superiore. In particolare viene attribuito, per la verifica dei poteri dell'organo, il potere di convalidare l'elezione dei componenti eletti dai magistrati e dei componenti eletti dal Parlamento; il CSM, in caso di mancata convalida, nel primo caso procede alla sostituzione del componente per scorrimento della graduatoria, nel secondo caso ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere.

L'articolo 12 per esigenze di coordinamento sopprime l'articolo 21 della legge n. 195 del 1958 in materia di convocazione dei corpi elettorali. L'articolo viene soppresso poiché assorbito dalle nuove disposizioni del disegno di legge.

L'articolo 13, oltre ad alcune modifiche di coordinamento, sostituisce il quarto comma dell'articolo 22 della legge n. 195 del 1958. Con l'intento di attenuare eventuali contiguità con esponenti della politica attiva, il nuovo quarto comma prevede che i componenti da eleggere dal Parlamento siano scelti, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano, o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione, le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province

autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti.

L'articolo 14 prevede un nuovo sistema basato su «due livelli» per l'elezione dei venti (non più sedici) componenti eletti dai magistrati. La *ratio* del disegno riformatore è l'eliminazione del verticismo insito nell'attuale sistema di elezione, devolvendo la scelta degli eletti alla base della magistratura, con la possibilità di candidare i colleghi più stimati e meritoriamente più validi nel tentativo di limitare, se non annullare, il ruolo di gruppi organizzati ai vari livelli. Tale disposizione rappresenta il cuore della riforma proposta. Viene infatti riscritto interamente l'articolo 23 della legge n. 195 del 1958, prevedendo che i venti magistrati componenti del CSM siano eletti con un sistema articolato in due livelli. Nella prima fase, in ciascun ufficio giudiziario i magistrati eleggono al proprio interno uno o più delegati alle assemblee della seconda fase. Il numero dei delegati da eleggere in ciascun ufficio giudiziario è individuato sulla base dell'organico e a tal fine viene introdotto un principio guida: il numero di magistrati elettori viene diviso per dieci e tale quoziente, con arrotondamento all'intero più prossimo, rappresenta il numero di delegati da eleggere. I candidati possono esporre ai propri colleghi elettori i loro programmi in materia di governo della magistratura, rappresentando le loro competenze ordinamentali alla luce anche delle proprie esperienze professionali, in assemblee all'uopo convocate nella medesima giornata di votazione.

Nella seconda fase, i delegati si riuniscono in più assemblee per l'elezione dei componenti del CSM. Diciotto assemblee eleggono al proprio interno tra i delegati un componente ciascuna. L'ambito territoriale cui si riferiscono tali assemblee è indicato dal Ministro della giustizia almeno tre mesi prima della scadenza della consiliatura uscente, tenendo conto di due fondamentali

elementi: della continuità territoriale con riferimento ad uno o più distretti di corte d'appello limitrofi e di una numerosità media di cinquanta delegati eletti nella prima fase. Un'ulteriore assemblea elegge due componenti e riunisce i delegati eletti negli uffici giudiziari la cui territorialità è nazionale, che sono: i delegati eletti dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della procura generale presso la stessa Corte, dell'ufficio del massimario e del ruolo, del Tribunale superiore delle acque pubbliche e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

L'articolo 15 apporta modifiche in merito all'elettorato passivo, eliminando le possibili situazioni di precostituzione di condizioni per l'elezione. In particolare viene previsto che non sono eleggibili: i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitano funzioni giudiziarie o siano sospesi; gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica; i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità; i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione; i magistrati che abbiano prestato servizio per un periodo superiore a sei mesi presso l'ufficio studi o presso la segreteria del CSM; i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni e i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del CSM.

L'articolo 16 apporta modifiche in materia di convocazione delle elezioni, uffici elettorali e candidature in conseguenza del nuovo sistema elettivo; a tal fine viene interamente



riscritto l'articolo 25 della legge n. 195 del 1958. La nuova rubrica dell'articolo reca: calendario delle elezioni, uffici elettorali e candidature.

Il Presidente del CSM indice le elezioni (tre mesi prima della scadenza del proprio mandato in modo che si abbia un tempo adeguato per le procedure che portano al voto) e fissa la data unica di svolgimento delle assemblee dei delegati per l'elezione dei nuovi componenti al più tardi dieci giorni prima della scadenza del Consiglio uscente. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di indizione delle elezioni, il CSM nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Cassazione che redige il calendario delle votazioni indicando una o più date comprese tra il decimo e il quattordicesimo giorno precedente alla data di votazione individuata dal Presidente.

La scelta dell'ora e del luogo delle votazioni di primo e secondo livello è demandata alla funzione apicale di ciascun ufficio.

L'ufficio elettorale centrale costituisce per ciascuna assemblea di votazione, di primo e di secondo livello, uno o più seggi.

Le candidature a delegato di primo livello devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale entro venti giorni dalla data di votazione. Le candidature devono essere sottoscritte dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni e da un numero di magistrati in servizio presso l'ufficio cui si riferisce la candidatura non inferiore a tre e non superiore a dieci. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura. Nei sette giorni successivi l'ufficio centrale elettorale effettua le verifiche sulle candidature. L'elenco dei candidati alla funzione di delegato di primo livello è pubblicato sul notiziario del CSM e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici con congruo anticipo rispetto alla data delle votazioni e

pubblicato a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto.

Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione.

Le candidature a componente del CSM devono essere presentate all'assemblea di secondo livello nel giorno della votazione, entro tre ore dall'inizio dell'assemblea stessa. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da un numero di delegati all'assemblea cui ci si riferisce non inferiore a quattro e non superiore a otto. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura.

L'articolo 17 apporta modifiche in materia di votazioni e scrutinio, rese anch'esse necessarie per adeguare le disposizioni al nuovo sistema elettivo. A tal fine si opera un'intera riscrittura dell'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, prevedendo in particolare che alle operazioni di voto per ciascuna elezione dei delegati e dei componenti del CSM è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a dieci ore.

Le operazioni di voto nelle due fasi avvengono con le seguenti modalità: ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto scrivendo il nome di un solo candidato. Al termine delle votazioni, il seggio procede allo scrutinio e inserisce i candidati in una graduatoria secondo l'ordine decrescente dei voti riportati. In particolare: per la prima fase, individua i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino a raggiungimento del numero previsto e trasmette l'elenco dei delegati eletti all'ufficio centrale elettorale; per la seconda fase, verifica che i delegati che hanno riportato il maggior numero di voti abbiano raggiunto la maggioranza qualificata di almeno tre quinti dei votanti; nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza qualificata indicata, si procede, nella medesima giornata, a

un'ulteriore votazione a cui accedono i primi tre delegati nel rispetto della graduatoria. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano. Il seggio trasmette infine l'esito dello scrutinio all'ufficio centrale elettorale. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto e alle successive operazioni di scrutinio nell'assemblea di cui è parte.

Gli articoli 18 e 19 apportano modifiche in materia di assegnazione dei seggi di componente del CSM e disciplinano le eventuali contestazioni. In particolare l'ufficio centrale elettorale dichiara eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti secondo quanto comunicato dai seggi elettorali. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale decidono a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto.

L'articolo 20 apporta modifiche in materie di reclami. Le competenze sono spostate dal Consiglio alla Corte suprema di cassazione.

L'articolo 21 apporta modifiche in materia di incompatibilità. Il nuovo primo comma prevede che i componenti del CSM non possono ricoprire le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti. Oltre alle altre cause di incompatibilità, che rimangono immutate (iscrizione ad albi professionali, titolari di imprese, membri di consigli di amministrazioni di società o banche, legami di parentela o affinità ecc.), viene inoltre previsto che del CSM non possono far parte magistrati in servizio presso il Ministero

della giustizia o che lo siano stati nel biennio precedente l'elezione.

L'articolo 22 apporta modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati andando a sostituire l'attuale articolo 39 della legge. Viene previsto che il componente che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del CSM è sostituito dal candidato non eletto che lo segue nella graduatoria, altrimenti si procede ad una nuova elezione.

L'articolo 23 apporta modifiche in materia di indennità ai componenti del Consiglio. Lasciando inalterata la parte della disposizione che già disciplina il trattamento economico, viene sostituito il quarto comma dell'articolo 40 della legge n. 195 del 1958, prevedendo che ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e permanenza a Roma. La misura delle indennità è determinata dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e adeguati ai principi relativi al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'articolo 24 apporta disposizioni correttive rese necessarie per adeguare la legge n. 195 del 1958 alla nuova denominazione dei Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze.

L'articolo 25 autorizza il Governo ad adottare il regolamento per le disposizioni di attuazione e coordinamento del nuovo sistema elettorale del CSM e l'eventuale soppressione di norme incompatibili e reca una disposizione transitoria per il caso che le prime elezioni del CSM successive all'entrata in vigore della legge debbano svolgersi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)*

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: « sedici » è sostituita dalla seguente: « venti » e la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

### Art. 2.

*(Composizione delle Commissioni)*

1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Delle Commissioni non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare sorteggiati a norma dell'articolo 4, comma 3.

Delle Commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione e di sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per le valutazioni della professionalità nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti supplenti della sezione disciplinare sorteggiati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge.

I componenti delle singole Commissioni sono individuati annualmente mediante sorteggio ».



## Art. 3.

*(Composizione della sezione disciplinare)*

1. L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - *(Composizione della sezione disciplinare)* - 1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita a una sezione disciplinare, composta da sei componenti effettivi e cinque supplenti.

2. La sezione delibera mediante due collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento, che presiede il collegio, e due eletti dai magistrati.

3. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto della sezione; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono individuati dal Consiglio superiore tra i propri membri tramite sorteggio.

4. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore; un componente tra coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

5. I componenti supplenti sono: un componente tra coloro che sono eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

6. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi, ad eccezione del vicepresidente del Consiglio superiore, diventano componenti supplenti.

7. Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

8. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione o da un suo delegato in servizio presso il medesimo ufficio ».

#### Art. 4.

*(Disciplina della validità delle deliberazioni del Consiglio)*

1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « quattordici » e la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »;

b) al secondo comma, le parole: « maggioranza di voti » sono sostituite dalle seguenti: « maggioranza dei presenti ».

#### Art. 5.

*(Composizione della segreteria)*

1. All'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale » sono soppresse;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previo concorso aperto a tutti i magistrati indetto dal medesimo Consiglio »;

2) il quarto periodo è soppresso;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 7, le parole: « e dei dirigenti di segreteria » sono sostituite dalle seguenti: « e dei magistrati che ne fanno parte »;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *7-bis.* Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria, con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle Commissioni, unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a quindici magistrati, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta a tutti i magistrati, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura ».

#### Art. 6.

##### *(Personale dell'ufficio studi e documentazione)*

1. All'articolo *7-bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a otto addetti esterni, individuati, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, mediante procedura selettiva con prova scritta aperta ai professori universitari di ruolo di prima e di se-

conda fascia, agli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e a tutti i magistrati ordinari, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ».

Art. 7.

*(Formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)*

1. All'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: « biennio », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « quadriennio ».

Art. 8.

*(Composizione della commissione per il conferimento degli incarichi direttivi)*

1. All'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole: « eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento » sono sostituite dalle seguenti: « individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dai magistrati e due individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dal Parlamento ».

Art. 9.

*(Disposizioni relative alle attribuzioni del Ministro della giustizia)*

1. All'articolo 14 della legge 24 marzo 1958, n. 195, l'alea è sostituito dal seguente: « Il Ministro della giustizia, fermo quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e dall'articolo 11 della presente legge ».

## Art. 10.

*(Disposizioni in materia di destinazione di magistrati al Ministero)*

1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « secondo le disposizioni vigenti in materia ».

## Art. 11.

*(Attribuzioni speciali del Consiglio superiore della magistratura)*

1. All'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) ai fini della verifica dei poteri dell'organo, convalida l'elezione dei componenti eletti dai magistrati; in caso di mancata convalida, procede alla sostituzione del componente per scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 26, comma 3, lettere a) e c);

2) ai fini della verifica dei poteri dell'organo, convalida l'elezione dei componenti eletti dal Parlamento; in caso di mancata convalida, ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere; ».

## Art. 12.

*(Convocazione dei corpi elettorali)*

1. L'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.

## Art. 13.

*(Eleggibilità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento)*

1. All'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « La elezione dei componenti del Consiglio supe-



riore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere » sono sostituite dalle seguenti: « L'elezione da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere dei dieci componenti del Consiglio superiore »;

b) al secondo comma, le parole: « preveduta nel comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « prevista dal primo comma »;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti ».

#### Art. 14.

*(Elezione dei componenti del Consiglio eletti dai magistrati)*

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 23. - *(Componenti eletti dai magistrati)* - 1. I venti magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura sono eletti con un sistema a due livelli che si esplica in due fasi successive.

2. Nella prima fase, in ciascun ufficio giudiziario i magistrati aventi i requisiti di cui all'articolo 24, con voto personale e se-

greto, eleggono al proprio interno uno o più delegati alle assemblee della seconda fase. Il numero dei delegati da eleggere è individuato sulla base dell'organico dell'ufficio nel seguente modo: il numero di magistrati elettori è diviso per dieci e tale quoziente, con arrotondamento all'intero più prossimo, rappresenta il numero di delegati da eleggere. I candidati possono esporre ai magistrati elettori le motivazioni e le linee di azione della propria candidatura in assemblee all'uopo convocate nella medesima giornata di votazione.

3. Nella seconda fase, i delegati si riuniscono in diciotto assemblee per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore, che eleggono al proprio interno un componente del Consiglio superiore ciascuna. L'ambito territoriale cui si riferiscono tali assemblee è indicato dal Ministro della giustizia almeno tre mesi prima della scadenza del precedente Consiglio, tenendo conto della continuità territoriale con riferimento a uno o più distretti di corte d'appello limitrofi e di una numerosità media di cinquanta delegati eletti nella prima fase.

4. Un'ulteriore assemblea elegge due componenti del Consiglio superiore e riunisce, anche in deroga al limite di numerosità del comma 3, i delegati eletti negli uffici giudiziari la cui territorialità è nazionale, ossia i delegati eletti dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della procura generale presso la stessa Corte, dell'ufficio del massimario e del ruolo, del Tribunale superiore delle acque pubbliche e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ».

## Art. 15.

*(Elettorato attivo e passivo)*

1. All'articolo 24, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità »;

b) alla lettera d), dopo la parola: « servizio » sono inserite le seguenti: « per un periodo superiore a sei mesi »;

c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura ».

## Art. 16.

*(Convocazione delle elezioni)*

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 25. - (*Calendario delle elezioni, uffici elettorali e candidature*) - 1. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura indice le elezioni tre mesi prima della scadenza del Consiglio uscente; fissa la data unica di svolgimento delle assemblee dei delegati per l'elezione dei nuovi componenti al più tardi dieci giorni prima della scadenza del Consiglio uscente.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di indizione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina

l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione, costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari. L'ufficio è presieduto dal più elevato in grado, in subordine da colui che vanta maggiore anzianità di servizio e in ultima istanza dal più anziano di età.

3. L'ufficio centrale elettorale redige il calendario delle votazioni indicando una o più date comprese tra il decimo e il quattordicesimo giorno precedente la data di votazione di cui al comma 1. La scelta dell'ora e del luogo delle votazioni di primo e secondo livello è demandata alla funzione apicale di ciascun ufficio.

4. L'ufficio elettorale centrale costituisce per ciascuna assemblea di votazione, di primo e di secondo livello, uno o più seggi. I seggi sono composti da tre magistrati che prestano servizio nell'ufficio dove si svolge l'elezione e che non abbiano subito sanzioni disciplinari. Il seggio è presieduto dal più elevato in grado, in subordine da colui che vanta maggiore anzianità di servizio e in ultima istanza dal più anziano di età. Con gli stessi criteri, per ciascun seggio sono nominati altresì tre magistrati supplenti.

5. Le candidature a delegato di primo livello devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale entro venti giorni precedenti la data di votazione. Alle candidature, presentate in forma scritta o per via telematica certificata, devono essere allegate una dichiarazione di accettazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni e un numero di sottoscrizioni di magistrati in servizio presso l'ufficio cui si riferisce la candidatura non inferiore a tre e non superiore a dieci. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura. Dalla predetta dichiarazione di accettazione deve risultare, sotto la respon-

sabilità del candidato, che non sussista alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

6. Scaduto il termine di cui al comma 5, nei sette giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta il numero delle candidature presentate, verifica che ciascun candidato possieda i requisiti indicati all'articolo 24 e trasmette il risultato delle verifiche alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura e ai candidati interessati. L'elenco dei candidati alla funzione di delegato di primo livello è pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici con congruo anticipo rispetto alla data delle votazioni e pubblicato a cura del presidente della corte d'appello di ogni distretto. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

7. Le candidature a componente del Consiglio superiore devono essere presentate all'assemblea di secondo livello nel giorno della votazione, entro tre ore dall'inizio dell'assemblea stessa. Ciascuna candidatura, presentata in forma scritta, deve essere sottoscritta da un numero di delegati all'assemblea cui ci si riferisce non inferiore a quattro e non superiore a otto. I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né possono sottoscrivere più di una candidatura ».

#### Art. 17.

##### *(Votazioni e scrutinio)*

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 26. - *(Votazioni e scrutinio)* - 1. Alle operazioni di voto per ciascuna ele-



zione dei delegati e dei componenti del Consiglio superiore è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a dieci ore. I seggi elettorali presiedono alle operazioni di voto redigendone apposito verbale.

2. Le operazioni di voto nelle due fasi avvengono con le seguenti modalità:

*a)* ogni elettore riceve una sola scheda vidimata da un componente del seggio;

*b)* ogni elettore esprime il proprio voto scrivendo sulla scheda il nome e il cognome, o solo il cognome, di un solo candidato;

*c)* sono bianche le schede prive di voto valido;

*d)* sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile;

*e)* è nullo il voto espresso per magistrati non inseriti nell'elenco dei candidati cui si riferisce la votazione.

3. Al termine delle votazioni, il seggio elettorale procede allo scrutinio e in particolare:

*a)* inserisce, per ciascuna fase, i candidati in una graduatoria secondo l'ordine decrescente dei voti riportati;

*b)* per la prima fase, individua i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero previsto ai sensi dell'articolo 23, comma 2, e trasmette l'elenco dei delegati eletti all'ufficio centrale elettorale;

*c)* per la seconda fase, verifica che i delegati che hanno riportato il maggior numero di voti in ciascuna assemblea abbiano raggiunto la maggioranza qualificata di almeno tre quinti dei votanti; nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza qualificata indicata, si procede, nella medesima giornata, a un'ulteriore votazione a cui accedono i primi tre delegati nel rispetto della graduatoria di cui alla lettera *a*).

In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano; il seggio trasmette infine l'esito dello scrutinio all'ufficio centrale elettorale.

4. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto e alle successive operazioni di scrutinio nell'assemblea di cui è parte ».

Art. 18.

*(Assegnazione dei seggi)*

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 27. - *(Assegnazione dei seggi)* -  
1. L'ufficio centrale elettorale dichiara eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti secondo quanto comunicato dai seggi elettorali ».

Art. 19.

*(Contestazioni delle operazioni di voto)*

1. All'articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale decidono a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto »;

b) al comma 2, le parole: « La commissione centrale elettorale » sono sostituite dalle seguenti: « L'ufficio centrale elettorale ».

Art. 20.

*(Reclami sulle elezioni)*

1. All'articolo 29 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « al Consiglio superiore » sono sostituite dalle

seguenti: « alla Corte suprema di cassazione »;

b) al secondo comma, le parole: « Il Consiglio superiore » sono sostituite dalle seguenti: « La Corte suprema di cassazione ».

#### Art. 21.

*(Disposizioni in materia di incompatibilità)*

1. All'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono ricoprire le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti »;

b) al quarto comma le parole: « addetti al Ministero di grazia e giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « in servizio presso il Ministero della giustizia o che lo siano stati nel biennio precedente l'elezione del nuovo Consiglio superiore ».

#### Art. 22.

*(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)*

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Art. 39. - *(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)* - 1. Il componente

eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal candidato non eletto che lo segue nella graduatoria risultante dalle operazioni di cui all'articolo 26, comma 3, lettere a) e c), altrimenti, entro un mese, è nuovamente convocata l'assemblea di circoscrizione, con i medesimi delegati, che provvede a una nuova elezione, secondo le modalità previste dall'articolo 26 ».

Art. 23.

*(Indennità dei componenti del Consiglio)*

1. All'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e adeguati ai principi relativi al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».

2. Il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura è adeguato alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 24.

*(Disposizioni di coordinamento della legge  
24 marzo 1958, n. 195)*

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « Ministero di grazia e giustizia », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Ministero della giustizia »;

b) le parole: « Ministro per la grazia e giustizia » e « Ministro di grazia e giustizia », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Ministro della giustizia »;

c) all'articolo 9, secondo comma, le parole: « Ministero del tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'economia e delle finanze »;

d) all'articolo 17, primo comma, le parole: « Ministro per il tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'economia e delle finanze ».

## Art. 25.

*(Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale e disposizioni transitorie)*

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui alla presente legge.

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano svolgersi, ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma



1 del presente articolo, il termine di cui al predetto articolo 25, primo comma, è prorogato di non oltre sessanta giorni.